



AZIENDA SOCIALE CENTRO LARIO E VALLI
Ente strumentale dei Comuni del Distretto di Menaggio
Sede legale e Operativa: Via a Porlezza, 10 – 22018 PORLEZZA (CO)
Tel. 0344/30274 - Fax. 0344/70299
Mail: segreteria@azienzasocialeclv.it; PEC: asclv@pec.azienzasocialeclv.it
P.I. 02945720130

PATTO DI ACCREDITAMENTO PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITA' VOUCHERIZZATO

Requisiti preliminari alla sottoscrizione del Patto di accreditamento

I soggetti pubblici e privati, profit e no profit, candidati all'effettuazione del trasporto alunni con disabilità devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- assenza delle cause di esclusione previste dall'artt. 94-98. D. Lgs. 36/23 attualmente in vigore;
- essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità ai sensi della L. 68/1999;
- essere iscritti: se impresa, nel registro della C.C.I.A.A., se Cooperativa di essere iscritta nell'Albo Nazionale delle Società Cooperative e se Cooperativa Sociale di essere iscritta nell'apposito Albo Pubblico;
- insussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del D. Lgs. 159/2011 nonché, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 91, comma 6 D. Lgs. Cit. di non aver subito eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate indicati nel comma 4;
- essere in regola con le norme previste dal Reg. UE 679/2016;

Inoltre

- lo scopo sociale (mission aziendale) deve essere in linea con la specificità del settore;
- va garantita operatività nel settore specifico da almeno un anno;
- le prestazioni professionali devono essere svolte da personale qualificato in relazione alla specificità delle prestazioni da erogare;
- il possesso dell'idoneità professionale nonché organizzativo - gestionale deve essere accertato *dall'Azienda Sociale Centro Lario e Valli*.

Finalità del Patto

Il *Patto di accreditamento*, ai sensi e per gli effetti del Codice Terzo settore art. 55 comma 4, del decreto legislativo 117/2017, del DM 7 del 31.03.2021 "Linee guida sul rapporto PA ed enti terzo settore" e della DGR 1353/2011 Regione Lombardia, lega tra loro, in un contesto di relazione fiduciaria, i soggetti pubblici e privati, profit e no profit, che lo sottoscrivono in quanto attori del servizio trasporto alunni con disabilità.

Le finalità del Patto sono in particolare quelle di:

- garantire la possibilità di esprimere la preferenza degli enti erogatori da parte del cittadino e il principio di sussidiarietà;
- garantire la frequenza scolastica e, più in generale, il concreto esercizio del diritto allo studio degli alunni con disabilità attraverso il trasporto gratuito dall'abitazione alla sede scolastica/formativa e viceversa;

- determinare l'accreditamento presso *l'Azienda Sociale Centro Lario e Valli*, territorialmente competente, dei soggetti, pubblici e privati, profit e no profit, che all'interno del suo territorio intendono erogare prestazioni di trasporto a favore di alunni con disabilità.

PATTO DI ACCREDITAMENTO

TRA

L'Azienda Sociale Centro Lario e Valli, con sede legale a Porlezza, via a Porlezza 10, nella persona del direttore *pro tempore* _____

E

La _____ (Co), via _____ n° _____ nella persona del legale rappresentante sig. _____ .

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO DI SEGUITO

ART. 1 GLI OBBLIGHI DEL SOGGETTO SOTTOSCRITTORE DEL PATTO.

Il soggetto sottoscrittore del Patto si impegna a svolgere le prestazioni previste dal **Piano Individualizzato di Assistenza** di cui all'art. 3, mediante:

- autisti muniti di patente idonea per la guida di automezzi messi a disposizione nonché degli altri requisiti previsti dalle disposizioni di legge;
- almeno 1 assistente (anche volontario), se richiesto, per ogni automezzo, che garantisca la salita e la discesa degli alunni con disabilità dall'automezzo, l'allacciamento delle cinture, il posizionamento delle carrozzine e la sorveglianza degli utenti;
- impiego di automezzi idonei al trasporto di persone con disabilità ed omologati in base alla normativa vigente; tali automezzi dovranno essere strutturati ed attrezzati in modo tale da garantire l'accesso a persone con disabilità in carrozzina se richiesto.

Il soggetto sottoscrittore del Patto si impegna a svolgere le prestazioni previste dal seguente Patto prendendo in carico le persone con disabilità che usufruiscono dei percorsi previsti dallo stesso.

☐ **PERCORSO 1**

Descrizione: percorso di andata e ritorno, 5 giorni alla settimana, 10 viaggi alla settimana (da lunedì a venerdì)

KM 72

UTENTI: 1

MEZZO ATTREZZATO: SI

ACCOMPAGNATORE: SI

TRAGITTO	UTENTI
ALTA VALLE INTELVI (loc. PELLIO INTELVI)	1
TAVERNERIO (ISTITUTO VILLA SANTA MARIA)	
ALTA VALLE INTELVI (loc. PELLIO INTELVI)	

Il percorso 1 si svolgerà dal 1° settembre 2025 al 31 agosto 2026.

Il percorso 1 potrebbe subire modifiche nei mesi di luglio e agosto.

Se nel periodo di validità del presente patto ci fosse la necessità da parte dell'ente gestore di modificare un percorso che implichi modifiche sostanziali del tragitto o di introdurre un nuovo percorso¹, verrà trasmessa apposita comunicazione formale con indicazione dei percorsi nuovi o rivisti; tale comunicazione diverrà parte integrante del Patto.

Prima di avviare il servizio, il PAI dovrà essere sottoscritto da un referente del soggetto sottoscrittore e dall'assistente sociale di riferimento.

ART. 2 I REQUISITI DI ACCREDITAMENTO – I CONTROLLI

Il soggetto sottoscrittore del Patto si impegna a mantenere nel tempo i requisiti di accreditamento, così come dettagliati e autocertificati nell'Allegato 1 al presente atto.

Il soggetto sottoscrittore si impegna altresì a curare la copertura del costo degli autisti e degli assistenti (se non volontari) e a fornire gli automezzi per l'espletamento del servizio. Lo stesso dovrà curare la manutenzione e le riparazioni necessarie per il buon funzionamento dei mezzi ed il regolare svolgimento dei servizi, prevedendone i necessari adeguamenti e le revisioni previste dal codice della strada. Inoltre, dovrà provvedere alla sostituzione dei mezzi di trasporto se non ritenuti idonei allo svolgimento del servizio.

Per ciò che attiene i requisiti organizzativi inerenti la dotazione organica, il soggetto accreditato si impegna a garantire il trasporto di cui al presente Patto con il personale (assunto o volontario) di cui all'elenco nominativo che, controfirmato dal legale rappresentante dello stesso soggetto, costituisce parte integrante del Patto – Allegato 2.

Il soggetto sottoscrittore si impegna altresì a comunicare tempestivamente all'*Azienda Sociale Centro Lario e Valli* ogni eventuale successiva modifica, con contestuale autocertificazione in ordine al mantenimento dei requisiti organizzativi inerenti i mezzi di trasporto utilizzati e la dotazione organica. Tale certificazione sarà comunque oggetto di verifica da parte dell'*Azienda Sociale Centro Lario e Valli*.

L'*Azienda Sociale Centro Lario e Valli*, si riserva altresì il diritto di compiere, in ogni tempo e senza comunicazione preventiva, ispezioni e controlli inerenti al mantenimento da parte del soggetto accreditato dei requisiti di accreditamento.

La procedura di controllo può prevedere anche l'accesso di funzionari dell'*Azienda Sociale Centro Lario e Valli* presso la sede di riferimento organizzativo del soggetto accreditato.

L'accertamento del mancato possesso dei requisiti per l'accreditamento comporta, la risoluzione del presente Patto.

ART. 3 IL PROGRAMMA DI ASSISTENZA INDIVIDUALIZZATO (PAI)

L'individuazione degli utenti beneficiari del voucher è di competenza esclusiva dell'*Azienda Sociale Centro Lario e Valli* che, attraverso l'Assistente Sociale del Servizio Specialistico Disabilità,

¹ Qualora il nuovo percorso preveda il trasporto di **più persone contemporaneamente**, verrà introdotta ulteriore specifica con l'indicazione del **numero minimo di preferenze** necessarie per l'attivazione del percorso da parte di un ente accreditato; infatti, il percorso dovrà essere svolto dall'ente accreditato solo qualora vi sia il numero minimo previsto di utenti che ne facciano richiesta. Si specifica che per "utenti che ne facciano richiesta" si intendono gli utenti che attraverso l'*Azienda Sociale Centro Lario e Valli* scelgono quello specifico ente accreditato come soggetto erogatore del servizio. In conseguenza di ciò, nel caso in cui il trasporto non possa essere svolto dall'ente accreditato scelto, l'utente dovrà rivolgersi all'ente accreditato che ha ottenuto il numero minimo di preferenze previste dal patto.

effettua la valutazione, tenuto conto anche della documentazione socio sanitaria prodotta, e predispone il Programma di Assistenza Individualizzato.

Tale programma individua i tempi e le modalità delle prestazioni che devono essere erogate attraverso il voucher ed altresì il percorso in cui inserire l'utente.

Il Piano Individualizzato di Assistenza può essere modificato in base all'evoluzione dei bisogni dell'utente. Tali modifiche devono essere comunicate tempestivamente all'ente accreditato.

ART. 4 TIPOLOGIA E VALORE DEL VOUCHER TRASPORTO

L'Azienda Sociale Centro Lario e Valli prevede differenti tipologie di voucher base (comprensivi di IVA) in relazione al tipo di servizio erogato:

	DESCRIZIONE	ENTITA'
VOUCHER TIPO A	prevede l'effettuazione del servizio trasporto per almeno 1 soggetto fino ad un massimo di 4 soggetti contemporaneamente sullo stesso mezzo	0,90€ AL Km (comprensivo di iva)
VOUCHER TIPO B	prevede l'effettuazione del servizio trasporto a partire da 5 soggetti contemporaneamente sullo stesso mezzo	1,10€ AL KM (comprensivo di iva)

Nel caso in cui vengano trasportati più soggetti contemporaneamente sullo stesso mezzo verrà corrisposto all'ente erogatore un solo voucher per ogni gruppo di trasportati.

Tali voucher base prevedono l'utilizzo di un mezzo non attrezzato e non prevedono la presenza dell'assistente.

Qualora vi siano differenti necessità si possono prevedere elementi accessori ai voucher di base:

- Accompagnatore volontario ➔ +0,10€ al km(comprensivo di iva)
- Accompagnatore dipendente ➔ +0,20€ al km(comprensivo di iva)
- Mezzo attrezzato ➔ +5 € a viaggio(comprensivo di iva)

Nel caso in cui i trasporti con bisogno di accompagnatore (volontario o dipendente) vengano effettuati cumulativamente verrà corrisposto all'ente erogatore un solo rimborso per ogni gruppo di trasportati.

Nel caso in cui i trasporti con bisogno di mezzo attrezzato vengano effettuati cumulativamente verrà corrisposto all'ente erogatore un solo rimborso per ogni gruppo di trasportati.

ART.5 LA QUALITÀ DELLE PRESTAZIONI

Il soggetto sottoscrittore è responsabile della qualità del servizio trasporto sia in riferimento ai mezzi di trasporto utilizzati, sia in riferimento agli operatori incaricati.

Nello specifico il personale impiegato, autista ed eventuale accompagnatore, dovrà garantire:

- l'esercizio di effettiva competenza e diligenza professionale nello svolgimento delle prestazioni;
- il rispetto del credo religioso della persona assistita;
- il rispetto della riservatezza rispetto a fatti e/o circostanze di rilievo personale relative all'utente o ai suoi familiari;
- la disponibilità ad agevolare l'utente e/o i suoi familiari nell'esprimere la mutevolezza degli stati di bisogno.
- tempestiva e corretta informazione al servizio sociale in merito a fatti o comportamenti anomali messi in atto dagli utenti e rilevati durante lo svolgimento del servizio

In corrispondenza dell'avvio del servizio deve pertanto essere attivato il **Piano Individualizzato di Assistenza**, attraverso il quale consentire la periodica verifica dei livelli di qualità di prestazioni.

ART.6 LA PREFERENZA DA PARTE DELL'ASSISTITO

La persona assistita (il tutore/curatore/amministratore di sostegno o uno dei suoi familiari se incapace o minore d'età) ha la possibilità di esprimere la propria preferenza tra gli enti che hanno richiesto l'accreditamento per il percorso di loro interesse. Si specifica che il trasporto relativo a quel percorso verrà effettuato dall'ente che ha ricevuto il numero minimo di preferenze previste dal patto stesso.

ART. 7 IL DEBITO INFORMATIVO

Il soggetto sottoscrittore si impegna a fornire all'*Azienda Sociale Centro Lario e Valli*, secondo i tempi e le modalità dallo stesso indicati, la seguente documentazione:

- ✓ i dati e le informazioni finalizzate alla rilevazione delle prestazioni effettuate secondo la **scheda di rendicontazione delle prestazioni**, con l'indicazione degli utenti trasportati giornalmente per tragitto e per mese di competenza;
- ✓ i chilometri effettivamente percorsi giornalmente in base alle effettive presenze degli utenti

ART. 8 LA CUSTOMER SATISFACTION

Il *Patto di accreditamento* contiene la procedura atta alla distribuzione, compilazione e raccolta del **questionario di gradimento** da parte dell'utente e/o dai suoi familiari, in conformità con la modalità di controllo della *customer satisfaction*. Il modulo della Customer Satisfaction sarà trasmesso all'*Azienda Sociale Centro Lario e Valli* da parte del soggetto sottoscrittore secondo procedure in seguito indicate.

ART.9 I COMPITI DELL'AZIENDA SOCIALE CENTRO LARIO E VALLI

In attuazione delle funzioni di vigilanza e controllo sui soggetti accreditati per l'erogazione del servizio trasporto, l'*Azienda Sociale Centro Lario e Valli* esercita d'ufficio, oltre che su richiesta della persona trasportata e/o suoi familiari, verifiche periodiche sulla compiuta attuazione, da parte delle organizzazioni accreditate, dei contenuti del Patto di accreditamento e dell'attuazione del **Piano Individualizzato di Assistenza**; in particolare la verifica della appropriatezza delle prestazioni costituisce oggetto di controllo da parte dell'*Azienda Sociale Centro Lario e Valli*. L'esito delle verifiche effettuate assume valore vincolante per la revoca del Patto di accreditamento.

ART.10 LA DURATA DEL PATTO

Il presente contratto ha validità dal **1° settembre 2025** fino al **31 agosto 2026** e potrà essere rinnovato a seguito di richiesta da parte dell'Azienda.

In caso di emanazione di norme legislative o regolamenti, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali generali incidenti sul contenuto del Patto stipulato, lo stesso deve ritenersi automaticamente modificato ed integrato.

In tali casi la struttura contraente ha facoltà, entro 30 giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti di cui sopra, di recedere dal Patto, a mezzo di formale comunicazione da notificare all'*Azienda Sociale Centro Lario e Valli*.

ART.11 I CASI DI RISOLUZIONE DEL PATTO

Le gravi violazioni degli obblighi tali da compromettere la regolarità del servizio, nonché reiterate e gravi inosservanze delle norme legislative, regolamentari e deontologiche, in materia di igiene e sanità, impiego di personale professionalmente non adeguato, non eliminate a seguito di diffide formali da parte dell'*Azienda Sociale Centro Lario e Valli* con raccomandata A.R. costituiscono causa di risoluzione del presente Patto.

Le inadempienze di cui sopra saranno contestate formalmente al soggetto accreditato che, entro il termine di 30 giorni, potrà far pervenire all' *Azienda Sociale Centro Lario e Valli* le proprie controdeduzioni.

ART.12 LE CONTROVERSIE

Ogni e qualsiasi controversia, reclamo o azione legale che dovesse sorgere da e/o in relazione al presente contratto e/o alla sua esecuzione, sarà di esclusiva competenza del foro di Como.

ART. 13 I PAGAMENTI

L' *Azienda Sociale Centro Lario e Valli* del Distretto di Menaggio si impegna a saldare i corrispettivi delle prestazioni rese dal soggetto sottoscrittore a 60 giorni dalla data di presentazione di regolare fattura con allegati i dati richiesti dal debito informativo.

L'emissione della fattura da parte dell'erogatore dovrà avvenire mensilmente e dovrà contenere l'esatta indicazione del tragitto svolto, con i chilometri effettivi in quanto solo questi verranno remunerati.

È fatta salva la facoltà dell'*Azienda Sociale Centro Lario e Valli* di sospendere i pagamenti relativi alle prestazioni oggetto di contestazione formale, ogni qualvolta siano in corso accertamenti di gravi violazioni del presente Patto. Nell'eventualità che la fattura non risulti regolare, l'irregolarità verrà contestata entro 30 giorni; in tal caso i termini di pagamento sono sospesi fino alla produzione di elementi dirimenti la contestazione.

ART. 14 LA COPERTURA ASSICURATIVA

Il soggetto sottoscrittore, a garanzia dei sinistri che possano derivare agli utenti o a terzi durante l'espletamento del servizio, si impegna a stipulare idoneo contratto assicurativo di responsabilità Civile esonerando l'*Azienda Sociale Centro Lario e Valli* da ogni responsabilità a riguardo.

ART. 15 LA PRIVACY

L'acquisizione ed il trattamento dei dati personali, anche particolari relativi alla posizione sanitaria degli utenti, dovranno avvenire nel pieno rispetto della normativa vigente, di cui al Reg. UE 2016/679.

Il soggetto sottoscrittore dichiara di essere dotato di misure tecniche e organizzative adeguate per garantire e dimostrare che l'elaborazione dei dati viene eseguita in conformità al suindicato regolamento. Le attività svolte verranno regolate da apposito contratto in cui saranno definiti, tra l'altro, la natura e le finalità del trattamento, le misure di sicurezza adottate, i diritti e gli obblighi delle parti.

ART. 16 GLI IMPEGNI E GLI OBBLIGHI DEL SOGGETTO SOTTOSCRITTORE

Il soggetto sottoscrittore si impegna a rispettare gli obblighi individuati nel presente atto.

Il soggetto sottoscrittore è inoltre tenuto a compilare e restituire gli allegati 1-2-3-4.

Le prestazioni oggetto del presente Patto sono esclusivamente quelle indicate nel **Piano Individualizzato di Assistenza** (art. 3), relative alle tipologie ed ai valori dei voucher trasporto individuati (art. 4).

Letto, confermato e sottoscritto

Il Legale Rappresentante

Il direttore generale
dell'Azienda Sociale Centro Lario e Valli